

ARTICOLO DA CORREGGERE	ARTICOLO CORRETTO
CAPO I ARTICOLI E FINI DELLA CONFRATERNITA Articolo 2. PRINCIPI ISPIRATORI 2. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.	CAPO I ARTICOLI E FINI DELLA CONFRATERNITA Articolo 2. PRINCIPI ISPIRATORI 2. L'Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Articolo 4 – Finalità 1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo,	Articolo 4 – Finalità 1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".
2. In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività: a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";	2. In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività: togliendo il comma a) vengono riordinate le lettere dei commi seguenti che ripartiranno quindi da: a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

3. La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.	3. La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, È UNA RIPETIZIONE DA TOGLIERE.
Articolo 14 – Gruppi operativi 1. La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. 2. In tale ipotesi La Confraternita promuove in via primaria la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia; reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.	Articolo 14 – Gruppi operativi 1. La Confraternita promuove in via primaria la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia; reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo. Togliere l'art. 1 (già presente alla lettera c) dell'art. 4 comma 2).
CAPO II REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli 1. I Confratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.	CAPO II REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli 1. I Confratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.
Articolo 17 - Requisiti di iscrizione 1. Per essere iscritti alla Confraternita occorre aver compiuto la maggiore età, avere principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.	Articolo 17 - Requisiti di iscrizione 1. Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere idonei al servizio, avere principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

CAPO IV ORGANI DELLA CONFRATERNITA L'ASSEMBLEA Articolo 25 – Quorum costitutivo 2. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega. Articolo 26 – Quorum deliberativo 3. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.	CAPO IV ORGANI DELLA CONFRATERNITA L'ASSEMBLEA Articolo 25 – Quorum costitutivo 2. Ogni associato ha diritto ad un voto ed In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega. Articolo 26 – Quorum deliberativo. 3. I componenti del Collegio dei Sindaci revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.
Articolo 27– Attribuzioni L'Assemblea ha il compito di: - a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita	Articolo 27– Attribuzioni L'Assemblea ha il compito di: - a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) i) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita m) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
IL MAGISTRATO Articolo 28- Attribuzioni h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi; <i>NOTA: qui mi sono sbagliato io nella correzione, la parte che va tolta è solo quella dell'autorizzazione, non del conseguimento di legati.</i>	IL MAGISTRATO Articolo 28- Attribuzioni h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;

Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. 1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri. 2. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. 3. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto. 4. (non cambia) 5. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.	Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. 1. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri. 2. Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. 3. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio dei sindaci revisori delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto. 4. (non cambia) 5. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci Revisori cessa la propria attività.
Articolo 43 – Riforma dello statuto 5. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. 6. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.	Articolo 43 – Riforma dello statuto 5. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 25 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. 6. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio 1. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe e ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio a. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa e per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa oppure ai fini dell'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato e al Registro Unico Nazionale del Terzo (Omissis)	Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa oppure ai fini dell'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di Settore (Omissis)